



## IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

composto dai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Ermanno de Francisco	Componente relatore
Cons. Eugenio Mele	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in appello n. 7/16 presentato da Prema Power Team Srl avverso la decisione n. 13 del 17.07.16 assunta presso il circuito del Mugello dai CC.SS. dell'Italian F4 Championship.

### FATTO

In data 17 luglio 2016 l'odierno appellante, di cui in epigrafe, è stato sanzionato dai CC.SS. del circuito del Mugello per un contatto in gara, ritenuto colposo, con altra autovettura.

La sanzione irrogata – retrocessione all'ultimo posto in griglia di partenza nella gara successiva – è stata applicata con riferimento alla prima gara della successiva tornata (da tenersi presso il circuito Vallelunga), e non alla terza gara dello stesso evento in corso al Mugello e da svolgersi nel prosieguo della stessa giornata in cui, nella seconda competizione, era stata commessa la violazione ed applicata la relativa sanzione.

L'appellante assume, in principalità, l'illegittimità della sanzione in se stessa, deducendo l'accidentalità del contatto verificatosi con altro conduttore (peraltro della stessa scuderia); nonché, in via subordinata, l'erronea determinazione della gara in cui è stato disposto che la retrocessione in griglia dovesse applicarsi.

Nell'udienza del 21 settembre è stato visionato da questo T.N.A. il filmato della competizione.

All'esito, parte appellante ha concluso per l'accoglimento del gravame; la Procura federale per la rieiezione della domanda principale, e per l'accoglimento di quella subordinata.

### DIRITTO

Esaminato il filmato della gara nella parte riferita al contatto che ha dato luogo alla sanzione qui impugnata, ritiene questo Tribunale che correttamente il Collegio dei commissari sportivi si sia determinato nel senso di sanzionare l'odierno appellante, perché l'incidente cui il suo veicolo ha dato causa non può considerarsi incolpevole.

Risulta con sufficiente chiarezza che il contatto si è verificato quale diretta conseguenza dell'uscita della ruota anteriore destra del veicolo dal limite estremo della pista ed appunto a causa della scivolosità dell'erba sui cui detta ruota è andata a slittare, facendo perdere il controllo del mezzo al suo pilota.

Tale circostanza, invero sostanzialmente pacifica tra le parti in punto di fatto, non può considerarsi incolpevole, come assume l'appellante, perché – in applicazione del principio secondo cui *causa causae est causa causati* – la perdita di controllo del mezzo è derivata dalla perdita di aderenza cui il pilota ha dato origine non frenando il proprio veicolo in modo da evitare di uscire fuori pista con la ruota anteriore destra: sostanzialmente accettando, con la volontaria uscita di pista, il rischio delle relative conseguenze.



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Ne deriva che l'applicazione della sanzione risulta in se pienamente legittima.

È fondata, viceversa, la domanda subordinata svolta dall'appellante.

Erroneamente, infatti, risulta essere stata individuata la "prima successiva partecipazione" in cui, a tenore dell'art. 26.3 del Regolamento sportivo della competizione (Italian F4 Championship), l'irrogata sanzione della "Retrocessione in griglia" avrebbe dovuto essere scontata.

Tale gara, infatti, avrebbe dovuto essere identificata – secondo la chiara dizione della norma regolamentare testé citata – in quella immediatamente successiva all'applicazione della sanzione, ossia quella da svolgersi nel pomeriggio dello stesso giorno 17 luglio 2016 nel medesimo circuito del Mugello; e non, invece, nella prima gara della successiva tornata, da svolgersi svariati giorni dopo nel circuito di Vallelunga, come erroneamente stabilito dai CC.SS..

Le conseguenze dell'illegittimità *in parte qua* dell'impugnata sanzione non possono però essere quelle prospettate dall'appellante: che, essendosi classificato all'undicesimo posto nella terza gara del Mugello e avendo conseguentemente ottenuto in essa zero punti, vorrebbe sostituito tale inutile risultato con l'esclusione dalla gara per effetto della sanzione erroneamente ad essa non applicata.

Ciò in quanto la (corretta) applicazione della sanzione a una gara già svolta risulta intrinsecamente impossibile; né può in proposito soccorre l'accidentale contingenza che, nella vicenda di specie, nella gara in cui la retrocessione in griglia avrebbe dovuto applicarsi, ma non lo fu, il concorrente non abbia conseguito alcun punteggio utile.

Viceversa, ritiene questo T.N.A. che – in ragione dell'errore applicativo in cui è incorso il Collegio di prime cure – la sanzione della retrocessione in griglia, sebbene in sé correttamente individuata e proporzionatamente riferita al fatto da sanzionare, vada ormai necessariamente sostituita con altra e diversa sanzione, che risulti all'opposto concretamente espiabile *a posteriori*; sanzione che, nello specifico, si individua in quella pecuniaria, determinata nella misura di cui in dispositivo.

Il parziale accoglimento del gravame comporta la restituzione della cauzione per metà, con incameramento della residua frazione.

P.Q.M.

il Tribunale Nazionale di Appello, definitivamente pronunziando, accoglie in parte l'appello, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, sostituisce alla sanzione della retrocessione in griglia da scontarsi alla prima successiva partecipazione, irrogata dal Collegio di prime cure, la sanzione della multa di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00).

Restituzione della metà del deposito cauzionale e incameramento della residua frazione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016

Il Relatore  
Cons. Ermanno de Francisco

Il Presidente  
Pres. Claudio Zucchelli

Il Segretario Dott. Francesco Pantano